



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI
FILOSOFICI ED ECONOMICI



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

CONVENZIONE

l'Università di Foggia, C.F. 94045260711, in persona del Rettore pro tempore, prof. Lorenzo lo Muzio, domiciliato per la carica presso l'Università di Foggia, in Via Antonio Gramsci, n. 89/91,

E

Università di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici (DSGE), C.F. 80209930587 in persona del Direttore, prof. Filippo Reganati con sede presso Edificio di Giurisprudenza - piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma.

Premesso che

- Università di Foggia ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- Università di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici (DSGE) ha tra le finalità statutarie, la promozione e il coordinamento delle attività di ricerca, didattiche e formative nei settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza nonché le funzioni ad esse correlate. Al Dipartimento sono, altresì, attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività rivolte all'esterno, correlate o accessorie alle competenze sopra citate;
- per il conseguimento delle proprie finalità, l'Università di Foggia e il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- ecc. ecc..

Tutto ciò premesso

l'Università di Foggia e il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici di seguito denominate anche "le Parti",

si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza

convengono e stipulano quanto di seguito.

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 1 – Oggetto e finalità

La presente Convenzione ha per oggetto:

- a) la progettazione e la realizzazione di attività di ricerca sociale volta a studiare temi di comune interesse, con lo scopo di diffondere cultura e conoscenze e trasferire i risultati della ricerca al di fuori del contesto accademico, contribuendo in questo modo alla formazione professionale, alla crescita sociale e all'indirizzo culturale dei destinatari;
- b) la progettazione e la realizzazione di iniziative formative;
- c) la progettazione e la realizzazione di iniziative di comunicazione sociale e di sensibilizzazione (convegni, seminari, incontri divulgativi) su tematiche di comune interesse;
- d) la redazione di proposte normative;
- e) l'attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operativa scientifica e/o di formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale;
- f) attività di ricerca commissionata;
- g) attività di consulenza;
- h) partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;
- i) consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- j) promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario per le Parti.

Articolo – 2 Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, entrambe le Università si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di

attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di ricerca e di formazione, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Art. 3 – Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, le Parti designano un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. Per l'Università di Foggia viene individuata come referente la prof.ssa Donatella Curtotti. Per il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici viene individuato come referente il Prof. Pasquale Bronzo.

Art.4 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

4.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, l'Università e [l'Ente] si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, previa autorizzazione scritta del Direttore del Centro di spesa ospitante. L'autorizzazione all'accesso non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture, salvo diverso specifico accordo di cui al punto 4.4.

4.2 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

4.3 Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

4.4 Le attività svolte in collaborazione potranno eventualmente comportare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, la concessione in uso di locali e laboratori per lo svolgimento delle ricerche; in tal caso, specifici accordi, nell'individuare tali spazi, disciplineranno nel dettaglio modalità, termini e condizioni di tali concessioni, nonché l'eventuale rimborso dei soli costi di gestione in conformità alle regolamentazioni interne del soggetto ospitante.

Articolo 5 – Coperture assicurative, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni alle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 6 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Le Parti possono promuovere e pubblicizzare la presente Convenzione e tutte le attività che da essa derivano nelle forme che riterranno più opportune, garantendo reciproca visibilità e senza aggravio di spese per l'altra Parte. Si impegnano, altresì, ad utilizzare i rispettivi loghi esclusivamente nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione ed in esecuzione di quest'ultima.

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle parti.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sulle attività in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 8 – Diritti di proprietà intellettuale

8.1 In considerazione dell'oggetto della presente Convenzione, gli aspetti connessi ai risultati ottenuti a seguito della attività di ricerca e di divulgazione dei risultati saranno disciplinati dal Regolamento Brevetti di Ateneo.

8.2 I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, i software, le Pag 5 metodiche, le procedure, i data bases e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e ogni relativa domanda volta al riconoscimento di diritti di privativa dovrà essere depositata congiuntamente nel rispetto dei Regolamenti interni delle Parti.

8.3 Resta fermo comunque sempre il diritto morale dell'autore e/o inventore ad essere riconosciuto tale.

8.4 L'Università potrà in ogni caso liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati.

8.5 L'Università potrà, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, salvo citare l'accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.

Art. 9 – Riservatezza

Le parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato

eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati, garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa comunitaria e statale.

Art. 10 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

Le parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente Convenzione, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico comportamentali si conformeranno nell'esecuzione della presente Convenzione.

Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione della presente convenzione.

Art.11 – Trattamento dei dati personali

Premesso che: 1) ai sensi dell'art. 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 2016/679 (General data protection regulation, GDPR) per “interessato” si intende la persona fisica, identificata o identificabile, cui appartengono i dati personali; 2) ai sensi del Considerando 14 del GDPR “la protezione prevista dal presente regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali, il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto”.

Considerato che in esecuzione del rapporto instaurato tra le Parti in virtù della presente Convenzione, le stesse possono venire a conoscenza, anche accidentalmente, di dati personali riferiti a persone identificate o identificabili, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e delle disposizioni nazionali eventualmente applicabili, si rende opportuno fornire informazioni circa il trattamento di tali dati.

L'Università di Foggia è indicata quale “Titolare del Trattamento” dei dati personali di cui verrà a conoscenza nonché di quelli che, in adempimento della presente Convenzione, le altre parti forniranno.

Tali dati sono raccolti, trattati e conservati dal Titolare del Trattamento: nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario, anche dopo la cessazione del servizio oggetto della presente convenzione, per

altre finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare del Trattamento e compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti.

I Dati Personali degli Interessati saranno raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento in conformità alle disposizioni del GDPR e della normativa nazionale eventualmente applicabile per l'esecuzione della presente Convenzione in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.

I Dati Personali degli Interessati conservati dal Titolare del Trattamento per fini statistici, in conformità all'art. 89, par. 1, del GDPR saranno oggetto di anonimizzazione o pseudonimizzazione, purché la finalità statistica possa essere conseguita in tal modo.

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Quanto sopra in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR)".

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, le parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all'operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula della presente Convenzione.

Art. 12 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva

il Foro di Foggia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 13 – Registrazione e spese

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986.

"Per il presente accordo, redatto in modalità digitale, la spesa per l'imposta di bollo è assolta dal Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici in modo virtuale (autorizzazione n. 87826 del 10.11.2016)."

Art. 14 – Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme comunitarie e statali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Li, _____

Per l'Università di Foggia
Il Rettore
Prof. Lorenzo Lo Muzio

Per il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici
Il Direttore
Prof. Filippo Reganati